

**Organizzazione dei Corsi speciali di durata annuale
per gli insegnanti in possesso della specializzazione per
il sostegno e di un diploma di accesso alle classi di concorso
delle Tabelle C, D e A e privi di abilitazione o idoneità
(art.2, comma 1, lettere c e c-ter della legge 143/2004)**

1. Modalità di attuazione dei corsi

Le Università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, i corsi annuali di cui all'art. 1, lettere c e c-ter) della legge 143/2004.

I corsi sono organizzati per classi di concorso, che, in considerazione del numero dei partecipanti, possono essere accorpate in ambiti tenendo conto delle affinità disciplinari.

Al fine di consentire la migliore organizzazione delle attività laboratoriali e delle esercitazioni, i corsi potranno avere inizio con un test d'accesso non selettivo, inteso a valutare le conoscenze e le abilità relative alle classi per le quali è richiesta l'idoneità o l'abilitazione.

I percorsi formativi relativi ai corsi, articolati secondo le diverse tipologie di classi di concorso, prevedono le seguenti attività didattiche:

- a) approfondimenti disciplinari sui settori tecnologici ed artistici, che sono oggetto dell'abilitazione o dell'idoneità corrispondente, per un totale di 300 ore;
- b) esercitazioni didattiche relative ai medesimi settori, laboratori didattici e di valutazione delle attività svolte dal corsista, lezioni pratiche tenute da esperti esterni, anche con funzione tutoriale, per un totale di 200 ore.

La durata complessiva del corso è di 500 ore.

La frequenza delle attività didattiche previste dal corso è obbligatoria (è consentito un numero massimo di assenze pari al 30% del monte ore relativo a ciascuna delle suindicate tipologie didattiche).

Le strutture didattiche possono deliberare riduzioni del carico didattico rispetto alle 500 ore complessive, in misura non superiore al 20% del totale, in presenza delle seguenti certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista: a) titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline rientranti nei settori tecnologici o artistici oggetto dell'abilitazione o dell'idoneità; b) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima prevista), c) diploma di laurea in discipline afferenti alla classe di abilitazione (1/2 della riduzione massima prevista); d) stage in aziende o in realtà produttive, coerenti con la specificità dei settori, di durata non inferiore a tre mesi (per ogni trimestre in misura di 1/3 della riduzione massima prevista).

I corsi possono essere erogati dalle Università anche attraverso modalità "blended" di didattica a distanza, integrando le attività d'aula e lo studio individuale di testi con attività on-line.

2. Valutazione

Le attività didattiche relative agli approfondimenti sui settori tecnologici e artistici, alle esercitazioni e al laboratorio didattico sono oggetto di valutazioni in trentesimi, che concorrono alla definizione del punteggio sia delle prove intermedie che di quella finale.

Per ciascuna valutazione sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta.

Alla prova finale sono attribuiti complessivamente 80 punti così suddivisi:

- un massimo di 40 punti assegnati sulla base dell'esito delle prove intermedie di valutazione previste nel corso;
- un massimo di 40 punti per la prova finale, di cui 20 per la prova scritta e 20 per la discussione sulle attività svolte durante il corso e l'illustrazione della progettazione di un percorso didattico-laboratoriale relativo ad argomenti afferenti alle discipline oggetto dell'abilitazione o dell'idoneità.

Superano la prova i candidati che abbiano riportato non meno di 56/80.